XV CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA
Lezione del 12 gennaio 2024

Relatore: Avv. Roberto Mariani

LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.

L'OMICIDIO STRADALE

***

SCHEDA DIDATTICA n.26

***

Legge n. 41 del 23/03/2016 (G.U. 24 marzo 2016, n. 70) in vigore dak 25.03.2016

"Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

*«**Art. 589-bis. (Omicidio stradale).** - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.*

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186 , comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186 , comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992 , cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio

di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). - Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

2. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:

*«***- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.*

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186 , comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186 , comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). - Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

***

Il reato di omicidio stradale è previsto dall'art. 589-bis c.p., articolo introdotto dalla legge n. 41 del 2016, il quale nell'ambito della più generale figura delittuosa di omicidio colposo ha individuato, onde prevederne una sanzione decisamente più gravosa, tale nuova ipotesi criminosa. Trattasi, dunque, di un'ipotesi criminosa diversa rispetto alla fattispecie di omicidio doloso, come affermato

dalla giurisprudenza secondo cui "le fattispecie tipizzate negli
artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotti dall'art. 1 della legge 23 marzo 2016, n. 41, costituiscono fattispecie autonome e non ipotesi aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose" (Cass. pen. sez. IV, 14 giugno 2017, n. 29721).

La disciplina codificata dell'art. 589-bis cp prevede un numero considerevole di ipotesi aggravate tipizzate cui si rinvia, soffermandoci in questa sede su alcune questioni di rilievo.

***

ELEMENTO SOGGETTIVO

Presupposto indefettibile del reato di omicidio stradale ma anche di lesioni stradali è la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Tuttavia, mentre l'art. 590 bis cp richiama espressamente la colpa, nel reato di omicidio stradale non vi è espresso richiamo alla colpa, salvo la disposizione specifica di cui al comma 4 dell'art. 589 bis cp.

L'art. 589-bis c.p., pur riferito ad un illecito colposo, non fa alcuna menzione della cd. "colpa generica": non richiama espressamente come penalmente rilevante quella condotta che cagiona l'evento infausto non in ragione della violazione di norme specificamente dettate da fonti normative (leggi, regolamenti e ordini) ma quale conseguenza dell'inosservanza di regole cautelari derivanti da massime di esperienza e descritte dall' art. 43 c.p. come mancanza di diligenza o prudenza o perizia.

In tal senso, l'art. 589 c.p., nella sua formulazione letterale, pare sanzionare solo ed esclusivamente chi cagioni un sinistro stradale violando la normativa nel codice della strada di cui al d.lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche e non invece chi alla guida di un'auto cagioni la morte di un pedone per, ad esempio, essersi banalmente distratto non avvedendosi della presenza del terzo mentre attraversava.

Ma la fattispecie colposa, attiene sia la violazione di una disposizione precisa a presidio di un determinato bene, che la violazione di un generale dovere di diligenza e prudenza su strada.

Invero, la normativa presente nel codice della strada presenta un duplice livello di approfondimento nella descrizione delle condotte irregolari da parte di quanto circolano sulla strada alla guida di veicoli, prevedendo da un lato alcuni illeciti fortemente tipizzati – in relazione ai quali la loro violazione darà luogo ad una forma di colpa specifica (si pensi, ad esempio, alle violazioni in tema di divieto di sorpasso o inversione) – e dall'altro prescrivendo, in termini generalissimi, all'art. 140 che "*gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale*", precisando nel successivo art. 141 che "*1.*

è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".

Di conseguenza, quando la contestazione generica sollevata al guidatore dell'auto che ha determinato l'investimento non sarà riferibile ad un eccesso di velocità, ad un sorpasso in luogo dove lo stesso non era consentito, al mancato rispetto del segnale di stop ecc., ma si sarà in presenza di una generale distrazione o in una condotta imprudente assunta nei pressi di luoghi affollati (condotte che, dunque, sarebbero ordinariamente qualificabili come connotate da colpa generica), allora al responsabile del sinistro sarà comunque contestabile una violazione delle prescrizione del codice della strada con riferimento ai citati artt. 140 e 141.

L'elemento colposo (sia specifico che generico) ed il nesso di causalità tra la condotta (violazione di una norma cautelare) e l'evento dannoso (morte) possono essere così riassunti dalla giurisprudenza più recente:

- Cass. pen., Sez. IV, 03/05/2023, n. 20253

"Risponde del reato di omicidio stradale il conducente di un veicolo a trazione posteriore, a titolo di colpa specifica per la violazione della regola cautelare di cui all'art. 141 C.d.S. (mancato adeguamento della condotta di guida e della velocità allo stato dei luoghi, alle caratteristiche del veicolo e d'ogni altra circostanza), poiché il conducente deve avere cognizione delle caratteristiche del mezzo (nella specie, a trazione posteriore), ed è tenuto a valutare i conseguenti rischi della tipologia del mezzo stesso nel sostenere le manovre in curva, segnatamente il c.d. "sovrasterzo", vale a dire lo sbandamento che porta l'auto a trazione posteriore a stringere troppo la curva".

- Cass. pen., Sez. IV, 05/04/2023, n. 16108

"Per la sussistenza della colpa sul piano oggettivo viene in rilievo il dovere di osservanza della regola cautelare ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento non solo materiale tra condotta ed evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi. Resta salva l'ulteriore verifica, sul piano soggettivo, dell'elemento psicologico del reato, ciò che – in caso di responsabilità colposa – si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell'evento e dell'esigibilità del comportamento alternativo lecito. L'individuazione della regola cautelare, per la sua natura elastica, deve essere effettuata con riferimento a dati fattuali certi e preesistenti e non essere ricavata ex post sulla scorta di quanto effettivamente accaduto".

- Cass. pen., Sez. IV, 04/05/2022, n. 18748

"L'abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e perciò non esclude

la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e anche ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità".

- Cass. pen., Sez. IV, 24/11/2021, n. 6647

"In tema di omicidio colposo in consrguenza di sinistro stradale, non è configurabile alcuna condotta antidoverosa degli imputati che, essendosi entrambi mantenuti all'interno della propria corsia di marcia, rispettando il limite di velocità imposto sul tratto stradale,non erano tenuti ad osservare una condotta differente laddove era stata proprio la conformazione della strada, la sua larghezza insufficiente al passaggio di mezzi delle dimensione di quelli condotti dai due imputati e l'assenza di divieti di percorrenza per quel tipo di veicoli a costituire l'unica causa del sinistro".

- Cass. pen., Sez. IV, 04/10/2023, n. 47403

"In tema di reati stradali, ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato si richiede non soltanto che l'evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall'agente con l'adozione delle regole cautelari idonee, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato".

***

ELEMENTO OGGETTIVO

Le condotte che cagionano l'evento dannoso-morte, sono ben tipizzate nell'art. 589 bis cp cui si rinvia.

Alle sanzioni meglio dettagliate nella disposizione in commento, si aggiungono poi le sanzioni accessorie della possibile sospensione o revoca della patente di guida cosi come disciplinate dagli articoli 222 e 223 del Codice della Strada: il prefetto valuta se sospendere la patente "*ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità*".

Nello specifico, l'art. 222 del Codice della strada prevede e disciplina le ipotesi di sanzioni accessorie all'accertamento dei reati e prevede la sospensione o la revoca della patente.

Per i casi meno gravi la sospensione può essere fino a 4 anni (diminuita di 1/3 per i casi di patteggiamento), per i recidivi e per i casi più gravi (guida in stato di alterazione) è prevista la revoca con possibilità di acquisire nuovamente la patente dopo almeno 15 anni.

Come è evidente, sono conseguenze molto dolorose che possono sconvolgere la vita sociale e sopratutto lavorativa del reo.

Pensate alle conseguenze di una carcerazione per un reato colposo, commesso da una persona fino a quel momento incensurata, o alle conseguenze dell'applicazione di una pena superiore a due anni di reclusione e quindi non sospendibile che implica la sottoposizione a misure alternative alla detenzione.

Pensate alle conseguenze sulla vita sociale e lavorativa.

Pensate a quella persona che ha bisogno dell'autovettura o dell'automezzo per lavorare, che necessita della patente per il mestiere che svolge.
E pensate a quella persona che ha necessità dell'autovettura per gli spostamenti magari perché abita in paesi di provincia mal collegati con i centri urbani.
Invero, la disciplina dell'omicidio stradale, trasfusa nell'art. 589 bis c.p., prevede una sola possibilità di applicazione di una attenuante.
"Se l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà", recita l'art. 589 bis settimo comma.
La Cassazione sul punto ha ribadito che non è necessaria una condotta colposa della vittima per far applicare tale attenuante, ma una condotta basata anche un comportamento anomalo da parte della persona offesa o da parte di un altro soggetto anche non coinvolto nel sinistro stradale (Cass. n. 24820/2021 del 25.6.21 IV sez. penale).
La natura oggettiva della diminuente comporta che essa può essere integrata anche da condotte, o elementi, diversi dalla condotta del danneggiato, purchè abbiano avuto una concreta incidenza sull'evento morte o lesioni. Pertanto anche ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che abbiano comunque inciso sulla causazione dell'incidente possono essere rilevanti per l'applicazione dell'art. 589 comma 7.
L'avvenuto risarcimento del danno può far scattare l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.
La personalità positiva dell'indagato, desunta da elementi concreti prima e dopo il reato, può sostanziare la richiesta di attenuanti generiche (art. 62 bis c.p).
Per le pene accessorie il ricorso al patteggiamento può far diminuire di un terzo il periodo di sospensione della patente.
Elementi favorevoli alla condotta ed alla personalità dell'imputato possono indurre il prefetto ad applicare la sanzione accessorie più contenuta nel tempo.
Come sempre saranno le circostanze del reato a determinare in concreto entità della pena e durata della sanzione accessoria.
Nel presente contributo, segnaliamo la giurisprudenza più rilevante in ordine all'accertamento della condotta e del nesso causale con l'evento del decesso.

- Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 21/04/2023, n. 28785 (rv. 284807-01)

"Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si

era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi una volta avuta contezza delle condizioni della vittima). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/11/2021)"

- Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 30/09/2021, n. 37622 (rv. 281929-01)

"In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il reato di omicidio stradale del conducente di un furgone, chiuso nella parte posteriore e privo di dispositivi idonei a monitorare il percorso in retromarcia, per l'investimento di un pedone avvenuto durante tale manovra, che avrebbe dovuto essere eseguita con particolare attenzione, avvalendosi anche dell'ausilio di terzo, non essendo imprevedibile la presenza di un pedone sul percorso stradale da compiere in retromarcia). (Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 25/02/2020)".

- Cass. pen., Sez. IV, 20/05/2021, n. 32277

"In tema di reato di omicidio stradale, a prescindere dall'esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo che proveniva in senso opposto a quello di marcia del reo, la condotta di guida di quest'ultimo, ove improntata ad una velocità eccessiva ed inadeguata in ragione della presenza di una curva a visuale non libera e al fatto di marciare spostato verso il centro strada in coincidenza con l'incrocio con altro veicolo, costituisce elemento eziologico concorrente alla determinazione dell'evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e di auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione."

- Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 27/05/2021, n. 24910 (rv. 281559-01)

"In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, ricorre nel caso in cui sia stata accertata qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie relativa all'investimento di un pedone da parte del conducente di un'autovettura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che non aveva riconosciuto l'attenuante omettendo di valutare l'incidenza, sulla visibilità dello stato dei luoghi, della forte precipitazione in corso al momento del fatto). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 17/06/2019)".

- Cass. pen., Sez. Unite, 19/07/2018, n. 40986

"In tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata la pena più severa introdotta dalla norma incriminatrice dell'omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p., entrata in vigore medio tempore, prima della verificazione dell'evento lesivo)".

"In tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale

più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata la pena più severa introdotta dalla norma incriminatrice dell'omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., entrata in vigore medio tempore, prima della verificazione dell'evento lesivo). (Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE PRATO, 28/06/2017)"

***

ASPETTI PROCEDURALI

La L. 23 marzo 2016, n. 41 che ha introdotto nell'ordinamento, quindi nel codice penale - i reati di omicidio e lesioni personali gravi o gravissime stradali, ha determinato una serie di modifiche al codice di procedura penale, in relazione ad alcuni istituti, che qui si cerca di sintetizzare, soffermandoci sulle novità più rilevanti.

a) la perizia coattiva anche per i reati di omicidio e lesioni personali stradali (art. 224 bis comma 1, c.p.p.) e l'introduzione della nuova ipotesi di accertamento tecnico coattivo del P.M. (art. 359 bis comma 3 bis c.p.p.).

La riforma in commento ha introdotto un nuovo caso di prelievo biologico coattivo, sia in forma di perizia durante il dibattimento (art. 224 bis comma 1, c.p.p.), sia di accertamento tecnico durante le indagini preliminari (art. 359 bis comma 3 bis c.p.p.).

Il prelievo biologico coattivo ex artt. 224 bis c.p.p. (c.d. prelievo a fini peritali) e 359 bis c.p.p. (c.d. prelievo a fini investigativi), è governato dall'art. 13 della Costituzione, il cui comma 2 prevede l'inammissibilità di qualsiasi forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale, nonché di "*qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge*".

Il prelievo coattivo di materiale biologico dalla persona ad esso sottoposta viene ricondotto - dalla stessa giurisprudenza costituzionale - nell'ambito dell'ampia formula delle "*altre*" restrizioni della libertà personale: pertanto qualsivoglia intervento, che sia volto a limitare la libertà personale del soggetto "costretto" a subire un prelievo biologico, gode della doppia riserva di legge e di giurisdizione sancita dalla norma costituzionale.

In primo luogo, dunque, è necessario che l'intervento di asportazione di materiale biologico sia tassativamente previsto dalla legge sia nell'*an*, sia nel *quomodo*.

In secondo luogo, il provvedimento che dispone il prelievo deve essere motivato (in relazione alla necessità della restrizione della libertà personale) e, soprattutto, adottato dall'autorità giudiziaria. La Costituzione non dà ulteriori indicazioni circa l'individuazione del soggetto legittimato ad adottare provvedimenti limitativi della sfera della libertà personale altrui, unico obiettivo essendo quello di predisporre una tutela rafforzata dell'individuo rispetto ad eventuali iniziative in tal senso

da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. A conferma di ciò si consideri il successivo comma 3 dell'art. 13 Cost., che legittima la polizia giudiziaria ad adottare provvisoriamente atti limitativi della libertà personale nei soli casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, con successiva convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Con la Sentenza n. 238 del 1996, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 comma 2, c.p.p., nella parte in cui consentiva che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponesse misure che comunque incidessero sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge.

Nella pronuncia in commento che la pratica del prelievo ematico coattivo è definita "*tanto più allarmante - e quindi bisognevole di attenta valutazione da parte del legislatore nella determinazione dei "casi e modi" in cui può essere disposta dal giudice - in quanto non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima parte, invade la sfera corporale della persona, pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità*".

In tal senso, il legislatore avrebbe dovuto porre ancora una maggiore attenzione e un maggiore rigore lessicale nella definizione dei "casi e modi" di limitazione di tale libertà, rispetto a quanto ordinariamente previsto in tutti quei settori in cui viene in gioco la libertà personale (ad esempio nell'ambito delle misure cautelari).

Peraltro, pur se in via indiretta, la Corte afferma che in nessun caso l'intrusione corporale determinata dal prelievo coattivo può determinare una compromissione dell'integrità e della salute fisica e psichica (ai sensi dell'art. 32 Cost.) del periziando, nonché porne in pericolo la vita o lederne la dignità (ai sensi dell'art. 2 Cost.).

Ed infatti, il legislatore interviene col primo tentativo: il D.L. n. 144 del 2005 , conv. in L. n. 155 del 2005

In completa assonanza col *dictum* della Corte, tuttavia, con D.L. 144/05 è stato introdotto lo strumento del prelievo coattivo di capelli o saliva a fini di identificazione dell'indagato, che, in mancanza del consenso dello stesso, può essere esperito direttamente dalla polizia giudiziaria - ovviamente nel rispetto della dignità personale - previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del P.M. (art. 349 comma 2 bis, c.p.p.).

Da più parti è stata evocata l'illegittimità costituzionale del comma 2 bis dell'art. 349, nonché la sua incongruità rispetto alla normativa introdotta nel 2009, tanto che il legislatore italiano, in adesione al Trattato di Prüm, interviene a ricollocare l'istituto del prelievo coattivo di materiale biologico all'interno delle coordinate costituzionali con la L. n. 85 del 2009, attraverso l'introduzione degli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p., che ha delineato i "casi e modi" di legittima limitazione della libertà

personale (ai sensi dell'art. 13 , comma 2, Cost.), per mezzo del prelievo coattivo di materiale biologico, in attuazione della Sentenza n. 238 del 1996 della Corte Costituzionale, attraverso una dettagliata disciplina dello strumento sia nella fase del dibattimento (perizia disposta dal giudice), sia nella fase delle indagini preliminari (accertamento tecnico ad opera del pubblico ministero), istituti caratterizzati dal un ruolo centrale di garanzia al giudice e dell'ispirazione generale al criterio del minimo sacrificio necessario per la libertà - personale e corporale - dell'individuo.

- La nuova ipotesi di prelievo coattivo a fini investigativi in materia di omicidio stradale e lesioni personali stradali

La L. n. 41 del 23 marzo 2016, ha introdotto nell'art. 359 bis c.p.p. un nuovo comma 3 bis, che prevede un'ulteriore ipotesi di accertamento urgente. In caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali (gravi o gravissime), se il conducente si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero può disporre lo svolgimento delle operazioni (nonché - sembra di potersi desumere - disporre l'accompagnamento coattivo dell'interessato presso il presidio ospedaliero più vicino e l'eventuale esecuzione coattiva delle operazioni) sia con decreto, sia con autorizzazione resa oralmente e successivamente confermata per iscritto. Si ripropone lo schema procedurale del prelievo a fini di identificazione di cui all'art. 349, comma 2 bis c.p.p., con tutte le riserve in punto di legittimità costituzionale sopra rappresentate.

La *ratio* di tale opzione legislativa risiede nella necessità di preservare l'utilità pratica degli accertamenti in parola, destinata inevitabilmente a scemare con il passare del tempo. All'accompagnamento dell'interessato presso l'ospedale più vicino provvedono gli ufficiali di polizia giudiziaria. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato (che pare coincidere con il conducente), il quale ha facoltà di assistere.

Il rinvio all'art. 365 c.p.p. sembra confermare la natura di atti irripetibili ex lege del prelievo e degli accertamenti in parola.

Entro le quarantotto ore successive allo svolgimento delle operazioni, il P.M. chiede la convalida del decreto (e degli eventuali ulteriori provvedimenti adottati) al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive.

Le operazioni devono svolgersi nel rispetto dei commi 4 e 5 dell'art. 224 bis. A presidio di tale precetto, tuttavia, non è prevista alcuna sanzione processuale espressa. In proposito, sembrerebbe trattarsi di veri e propri divieti probatori, con conseguente inutilizzabilità delle prove eventualmente acquisite, ai sensi dell'art. 19 c.p.p.

A differenza del precedente comma 3 dell'art. 359 bis, il nuovo comma 3 bis non opera alcun richiamo al comma 2 dell'art. 224 bis. Tale scelta sembra trovare fondamento, ancora una volta, nelle peculiarità degli accertamenti in parola, nonché nel potere, spettante al P.M., di autorizzarne l'esecuzione in forma orale.

Più in generale, occorrerà chiarire se il comma 3 bis costituisca una species del genus accertamento tecnico coattivo, disciplinato ai commi precedenti, con relativa applicazione delle norme ivi richiamate, ovvero fattispecie autonoma e "chiusa", con applicazione delle sole disposizioni cui lo stesso comma 3 bis fa riferimento.

Al fine di suffragare la prima impostazione, si potrebbe valorizzare il richiamo del nuovo comma 3 bis al "decreto di cui al comma 2": tale richiamo potrebbe essere inteso quale rinvio in toto al decreto motivato emesso nei casi di urgenza di cui all'art. 359 bi comma 2, c.p.p., con la non trascurabile conseguenza di ritenere applicabile altresì l'art. 224 bis comma 2, c.p.p. ed i relativi contenuti, a pena di nullità.

Aderendo, viceversa, alla seconda opzione, la nuova fattispecie di accertamento urgente di cui al comma 3 bis verrebbe a configurarsi come istituto autonomo, con conseguente applicazione dei soli commi 4 e 5 dell'art. 224 bis ivi richiamati.

b) <u>nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 comma 2, lett. m-quater c.p.p.) in caso di omicidio colposo stradale aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 589 bis c.p.;</u>

Viene introdotta la nuova lett. m-quater dell'art. 380 comma 2, c.p.p., in base alla quale gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza del delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 589 bis c.p. Trattasi delle ipotesi in cui: venga accertato lo stato di ebbrezza per un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente (comma 2); venga accertato lo stato di ebbrezza per un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro del conducente che eserciti attività di trasporto di persone o di cose ovvero sia alla guida di mezzi pesanti (comma 3).

Emerge l'atteggiamento severo della disposizione in commento, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 380 c.p.p., si procede all'arresto obbligatorio in flagranza esclusivamente in caso di "delitti non colposi": in tal senso non risulta molto coerente l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 della norma in parola del delitto, espressamente definito come colposo dal legislatore, di omicidio stradale (ancorché aggravato).

c) nuova ipotesi di arresto facoltativo in flagranza (art. 381 comma 2, lett. m-quinquies c.p.p.) in caso di lesioni (gravi o gravissime) stradali aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 590 bis c.p.;

La nuova lett. m-quinquies di cui all'art. 381 comma 2, c.p.p. estende l'arresto facoltativo in flagranza ai casi di lesioni personali stradali aggravate ex art. 590 bis commi 2, 3, 4 e 5 c.p.

In sintesi, trattasi delle ipotesi in cui il conducente ("chiunque"): si sia messo alla guida in stato di ebbrezza per un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro; si sia messo alla guida in stato alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; abbia commesso una violazione del codice della strada di particolare gravità.

È appena il caso di sottolineare che, giusta la pena edittale di sette anni nel massimo prevista per l'ipotesi base di omicidio stradale, di cui all'art. 589 bis comma 1 c.p., anche tale fattispecie rientra tra i delitti per i quali l'arresto in flagranza è nella facoltà degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi del comma 1 dell'art. 381 c.p.p.

In altri termini, la fattispecie non aggravata di omicidio stradale è oggi punita con pena edittale compresa tra due e sette anni (art. 589 bis comma 1, c.p.). Atteso che l'art. 381 comma 1, c.p.p. legittima l'arresto facoltativo in flagranza in caso di "delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni", deve ritenersi che l'istituto in parola trovi applicazione nel caso di omicidio stradale non aggravato oppure aggravato ai sensi dei commi 4 ss. dell'art. 589 bis c.p. In relazione ai commi 2 e 3, infatti, come sopra rilevato, opera invece l'arresto obbligatorio in flagranza.

d) limite di una sola proroga del termine per la chiusura delle indagini preliminari (art. 406 comma 2 ter c.p.p., come modificato) nel caso in cui si proceda per i delitti di omicidio e lesioni gravi o gravissime stradali;

e) termine massimo di trenta giorni tra la scadenza del termine di chiusura delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 comma 2 bis c.p.p., come modificato) per il delitto di omicidio stradale;

f) termine massimo di sessanta giorni tra l'emissione del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio (art. 429comma 3 bis c.p.p., come modificato) per il delitto di omicidio stradale;

g) è stata introdotta una nuova ipotesi di citazione diretta a giudizio (art. 550 comma 2, lett. e bis,

c.p.p.) in caso di lesioni personali stradali, anche se aggravate;

h) è stato previsto un nuovo termine massimo di trenta giorni tra la scadenza del termine di chiusura delle indagini preliminari e l'emissione del decreto di citazione a giudizio (art. 552 comma 1 bis c.p.p., come modificato) per il delitto di lesioni personali stradali;

i) è stato previsto un nuovo termine massimo di novanta giorni tra l'emissione del decreto di citazione a giudizio e l'udienza di comparizione (art. 552 comma 1 ter c.p.p., come modificato) per il delitto di lesioni personali stradali.

In relazione alle ipotesi anzidette, e quanto alla competenza, si segnala che la nuova lett. e-bis dell'art. 550 comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica allorché si proceda per il reato di lesioni personali stradali (anche nella forma aggravata).
Ne deriva che è sottratta alla competenza del giudice di pace l'ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui al primo comma dell'art. 590 bis c.p. Tale fattispecie, infatti, precedentemente disciplinata dall'art. 590 comma 3, c.p. (da cui è stata espunta), rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 4 comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 274 del 2000, in virtù del richiamo da esso operato all'art. 590 c.p. nel suo complesso.
È, invece, confermata la competenza del tribunale in composizione monocratica per le fattispecie di lesioni personali stradali (gravi o gravissime) aggravate ai sensi del comma 2 ss. dell'art. 590 bis c.p.
In buona sostanza, tutte le fattispecie di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590 bis c.p. sono oggi attribuite alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.